



Ministero dell'Interno

Sezione Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI RESE NELL'AUDIZIONE PERSONALE

Nella riunione del giorno _____ negli uffici della Sezione della Commissione Territoriale presso la Caserma DE FALCO e SOTTILE, Legione Allievi della Guardia di Finanza, Viale Europa nr.97 - Bari, visti gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale di:

Cognome:

Nome:

Data di nascita: 01.01.1996

Nazionalità: COSTA D'AVORIO

La Sezione Commissione è composta dai seguenti componenti:

Il Presidente supplente. Viceprefetto Dott.

Dott. _____, in rappresentanza del Ministero dell'Interno dip.to di P.S.

Cav. _____, in rappresentanza dell'Ente Locale;

Dott.ssa _____, in rappresentanza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite

Alla presenza dell'interprete di lingua Dioula Sig. _____ il richiedente viene reso edotto delle motivazioni per le quali viene effettuata la presente audizione, e che le informazioni rilasciate nella presente intervista hanno carattere **RISERVATO**

Preliminarmente, richiedente ed interprete vengono invitati a conversare brevemente a tema libero, al fine di verificare se sono in grado di ben intendersi. Danno reciprocamente atto di ben intendersi.

Viene quindi reso edotto delle disposizioni di cui all'art. 1, lett. A, punto 2, della Convenzione di Ginevra 28/07/1951 in base alla quale gli Stati firmatari sono impegnati a proteggere gli stranieri che:

".....temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Viene altresì reso edotto che le competenze della Commissione Territoriale si estendono al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, il quale, salve le altre condizioni e cause di esclusione previste dalla legge, compete alle persone che non possiedono i requisiti per essere riconosciute come rifugiati, ma che se ritornassero nel paese di origine correrebbero comunque un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 251/2007, e precisamente:

"a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Il richiedente viene anche informato di quanto previsto dall'art. 32, comma 3 Decreto legislativo n. 25/2008, ai sensi del quale: *"nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio*